

CONVENZIONE

TRA

La **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori** (di seguito denominata "FONDAZIONE") con sede legale in via Venezian, n. 1, 20133 Milano, codice fiscale 80018230153 e partita I.V.A. 04376350155, PEC direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Nicora

- da una parte -

E

la **Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione di Promozione Sociale o per brevità LILT Milano Monza Brianza APS** (di seguito denominata "Lilt"), codice fiscale 80107930150, con sede in via Venezian, n. 1, 20133 Milano, PEC legatumori.mi.it@legalmail.it in persona del Presidente prof. Marco Alloisio.

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- Lilt:
 - svolge attività di prevenzione e di diagnosi precoce, all'interno dei suoi Spazi Prevenzione, Aziende ed Enti convenzionati e sulle Unità Mobili nell'ambito di campagne di sensibilizzazione.
 - ha chiesto alla Fondazione di potersi avvalere per tale attività della collaborazione di personale medico qualificato per l'effettuazione delle seguenti prestazioni specialistiche sanitarie nell'ambito della propria attività di diagnosi precoce oncologica:
 - *refertazione di mammografie,*
 - *visite senologiche ed ecografie mammarie,*
 - *analisi di anatomia patologica;*
 - ha chiesto inoltre alla Fondazione la collaborazione di personale medico specialista in qualità di Responsabile dell'Impianto Radiologico.
- la Fondazione:
 - è nella possibilità di soddisfare la richiesta di LILT per il tramite delle seguenti strutture:
 - s.s. Radiologia Senologica;
 - s.c. Anatomia Patologica 2;
 - è altresì disponibile a prestare l'attività per il servizio di controllo di qualità dell'impianto radiologico di cui al D.Lgs.vo 187/00 tramite un medico specialista della Fondazione afferente alla s.s. Radiologia Senologica, designato di comune accordo da Lilt e dalla Fondazione, il quale dovrà attendere, in qualità di responsabile dell'impianto radiologico del suddetto presidio, all'esecuzione dei controlli di qualità previsti dalla normativa vigente, in stretto collegamento con il fisico specialista incaricato.
- i direttori delle strutture complesse sopra citate hanno espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione, mediante le prestazioni da rendere da parte del personale della struttura che ha esercitato opzione per il rapporto esclusivo, fuori dell'orario di lavoro (tranne per le prestazioni di anatomia patologica svolte durante l'orario di lavoro), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale, con partecipazione ai proventi ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 27 marzo 2000 nonché dell'art. 88 del CCNL del 23 gennaio 2024 dell'Area della Sanità, mediante attività da parte dei propri medici che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria da rendere individualmente o in équipe, fuori dell'orario di lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La Fondazione si impegna a eseguire, nel corso della validità della presente convenzione, a richiesta della Lilt e per il tramite di proprio personale medico qualificato, afferente alle strutture complesse e semplici citate in Premessa e che ha fatto opzione per l'esercizio dell'attività di libera professione intramuraria e opera in nome e per conto della Fondazione stessa, a prestare l'attività di:

- refertazione di mammografie presso i seguenti Spazi Prevenzione di Lilt: via F.lli Cairoli n. 76 sito a Sesto San Giovanni; via San Gottardo n. 36, sito in Monza e presso tutti gli altri Spazi Prevenzione siti in Milano, e principalmente presso lo Spazio Prevenzione di Viale Caterina da Forlì n. 61; per tale attività sono previsti in via generale n. 2 accessi settimanali (ogni accesso ha la durata di circa 3 ore);
- esecuzione e refertazione di ecografie mammarie effettuate nei giorni di refertazione mammografica, per le pazienti meritevoli di ulteriore approfondimento ecografico, principalmente presso lo Spazio Prevenzione di Monza e presso lo Spazio Prevenzione di Sesto San Giovanni;
- esecuzione di visite senologiche ed ecografie mammarie presso tutti gli Spazi LILT, unità mobili e presso aziende ed enti;
- Esecuzione di Analisi, citologici/istologici provenienti da ago-aspirati, biopsie incisionali ed escissionali effettuati presso l'ambulatorio della LILT di Milano sito a Sesto San Giovanni in Via Fratelli Cairoli 6, per un volume previsto di circa 800 prestazioni all'anno. Le analisi saranno effettuate dal personale medico e sanitario della s.c. Anatomia Patologica 2 della Fondazione durante il normale orario di lavoro senza che ciò arrechi pregiudizio all'ordinaria attività istituzionale.

ART. 2 – Corrispettivo per le prestazioni specialistiche sanitarie

Lilt si impegna a versare alla Fondazione i compensi lordi di seguito indicati, per l'esecuzione delle prestazioni specificate al precedente articolo:

refertazione di mammografie

- € 18,00 (Euro diciotto/00)
- per ogni mammografia refertata presso tutti gli Spazi LILT;

ecografie mammarie

- € 25,00 (Euro venticinque/00) per ogni ecografia effettuata presso tutti gli Spazi LILT;

prestazioni di Anatomia Patologica

- Tariffe del Nomenclatore Tariffario SSN vigente. Il trasporto dei campioni sarà a cura di LILT.

Visite senologiche ed ecografie mammarie

Prestazione	Nr. Prestazione	Compenso (in euro)
Visita senologica + ecografia mammaria	6	200, 00 euro
Visita senologica + ecografia mammaria	9	300,00 euro
Visita senologica + ecografia mammaria	12	400,00 euro

Eventuali prestazioni aggiuntive rispetto alle refertazioni espressamente indicate nella presente convenzione, saranno concordate tra le parti, su richiesta scritta di Lilt e previa verifica di disponibilità

da parte del personale incaricato al servizio, compatibilmente con le esigenze istituzionali della Fondazione.

ART. 3 –Corrispettivo per l'attività di Responsabile Impianto Radiologico (RIR)

A titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività connesse ai controlli di qualità dell'impianto radiologico, Lilt si impegna a versare alla Fondazione l'importo di € 710,00 (Euro settecento dieci/00) all'anno, oltre I.V.A.

Al RIR competono:

- la definizione scritta dei protocolli di riferimento per ciascuna attrezzatura;
- la verifica biennale dei LDR (Livelli Diagnostici di Riferimento), avvalendosi dell'Esperto in Fisica Medica
- la predisposizione, la registrazione e la conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo di qualità, avvalendosi dell'Esperto in Fisica Medica
- il giudizio di idoneità all'uso clinico dell'apparecchiatura radiologica (prove di accettazione e di funzionamento)
- la segnalazione all'esercente della mancata corrispondenza ai criteri di accettabilità delle attrezzature con l'indicazione per la risoluzione dei problemi, o la proposta di messa fuori uso;
- la predisposizione delle misure attuabili per ridurre il rischio da esposizioni potenziali

Per l'incarico di Responsabilità degli Impianti Radiologici, le parti concordano di nominare in via disgiunta tra loro e prevalentemente il dott. Gianfranco Scaperrotta, la dott.ssa Depretto Catherine e il dott. Della Pepa Gianmarco, Dirigenti Medici afferenti alla s.c. Radiologica Diagnostica e Interventistica -s.s. Radiologia Senologica- all'uopo dichiaratisi disponibili ad espletare tale attività, fatta salva la facoltà della Fondazione di sostituire, in caso di necessità, i citati professionisti con altro personale medico specialistico avente pari idoneità e qualifica, dandone tempestiva comunicazione a Lilt.

ART. 4 – Rendicontazione – Fatturazione

La Lilt trasmette mensilmente alla Fondazione, mediante apposita comunicazione, il rendiconto delle prestazioni rese nel mese precedente. Tale documento, attestato dalla Lilt e controfirmato dal medico interessato, deve riportare numero di accessi, data e orario degli stessi, indicazione della tipologia di ciascuna prestazione svolta, importo da fatturare. Sulla base di tale rendiconto la Fondazione emette, nei confronti della Lilt, fattura del valore corrispondente. La fattura è indirizzate a: LILT Milano Monza Brianza APS via Venezian n. 1, 20133 Milano.

Per l'attività di RIR (art. 3) è emessa un'unica fattura entro fine anno.

La Lilt versa alla Fondazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, gli importi dovuti mediante il circuito Pago PA®

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta contabilizzazione degli importi, Lilt si impegna ad effettuare i pagamenti in base al circuito sopra indicato e per singola fattura Pago PA®.

In caso di ritardato pagamento entro il termine di 60 giorni, Lilt è tenuta a corrispondere gli interessi di mora ai sensi della citata normativa. La Fondazione provvede a fatturare le prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione secondo la normativa fiscale vigente e nel rispetto delle procedure condivise.

In caso di ritardato pagamento entro il predetto termine che si ripeta per tre volte anche non consecutive nel corso della durata della presente convenzione, oltre all'applicazione degli interessi di mora è facoltà della Fondazione di risolvere la presente convenzione per giusta causa, previa comunicazione scritta a Lilt ed impregiudicati i diritti di pagamento delle prestazioni già effettuate, e fatta salva ogni eventuale azione di recupero del maggior danno

ART. 5 – Sede di espletamento dell’incarico di Responsabile dell’Impianto Radiologico

Le sedi principali di svolgimento dell’incarico sono:

- Spazio Prevenzione sito a Monza, via San Gottardo n. 36;
- Spazio prevenzione sito a Milano, viale Caterina da Forlì, 61;
- Spazio Prevenzione sito a Sesto San Giovanni, via F.lli Cairoli n. 76
- Unità mobili

Lilt mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la consulenza opere con piena autonomia sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, senza vincolo di subordinazione.

Lilt garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successivo D.lgs 09 aprile 2008 n. 81 s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 6 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza.

Resta salvo ogni eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell’intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

ART. 7 – Assicurazione per responsabilità civile

La Fondazione si impegna ad assicurare il dirigente medico per responsabilità civile nei confronti di terzi e di Lilt. Le spese di viaggio sono a carico dello specialista che eroga la prestazioni nell’ambito della presente convenzione. Resta a carico di Lilt ogni responsabilità per eventuali danni che lo specialista della Fondazione dovesse subire per fatti imputabili a Lilt stessa. E’ esclusa ogni responsabilità di Lilt per danni in itinere subiti dal professionista ed è parimenti escluso l’obbligo di indennizzo da parte di Lilt per danni a cose o persone causati dal professionista con dolo o colpa grave.

ART. 8 – Applicazione della normativa in misura di protezione dei dati personali

La Fondazione e il Contraente sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

I medici della Fondazione si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l’autorità del Contraente in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I medici della Fondazione, così designati dal Contraente, si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l’espletamento dell’attività di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tali obblighi valgono anche successivamente alla data di scadenza della convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 9 – Durata-Recesso

La presente convenzione ha validità triennale a partire dal 1 gennaio 2025 con scadenza al 31 dicembre 2027 e può essere rinnovata solamente in forma scritta.

In particolare, Lilt riconosce alla Fondazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuta indisponibilità degli specialisti, con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso, Lilt corrisponde alla Fondazione i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dagli specialisti, nonché le spese sostenute e preventivamente approvate riferibili alla predetta attività fino alla data in cui il recesso è divenuto efficace.

ART. 10 – Codice Etico

Le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, all'adozione di tutte le misure idonee e necessarie al fine di evitare comportamenti diretti a commettere reati/illeciti, da cui trarre profitto e ad agevolarli nonché a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione. A tal fine Lilt dichiara di avere preso visione del Codice Etico Comportamentale (CEC) della Fondazione pubblicato sul sito aziendale www.istitutotumori.mi.it. e, a sua volta, la Fondazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Lilt pubblicato sul sito www.legatumori.mi.it

ART. 11 – Foro

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione, l'esecuzione o l'eventuale scioglimento della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

ART. 12 – Imposta di bollo e registro

Le prestazioni riferite all'art.2 sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prestazioni riferite all'art. 3 sono soggette a I.V.A.

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa;
- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di entrambe le Parti.

Milano, li

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate.

FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Nicora)

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione di Promozione Sociale O per brevità LILT Milano Monza Brianza APS

IL PRESIDENTE
(prof. Marco Alloisio)